



TRIBUNALE di PORDENONE

Proc. n. [REDACTED] 2017 R.G.V.G.

Il Giudice dott.ssa Roberta Bolzoni,

vista l'istanza ex art. 15 co.9 L. 3/2012;

letto il piano del consumatore ex art. 12 bis L. 3/2012 presentato da [REDACTED] e

[REDACTED] con gli avv.ti [REDACTED];

vista l'attestazione dell'[REDACTED];

premesso che il giudice per riconoscere al debitore di poter accedere ai benefici concessi dalla procedura denominata Piano del Consumatore deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

che nella relazione particolareggiata predisposta dall'[REDACTED] sono state accennate le cause dell'indebitamento, ma non sono stati forniti esaustivi argomenti affinché il giudice, ai sensi dell'art. 12 bis co. 3 possa escludere che il consumatore abbia "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche a mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali";

che in particolare, non sono chiare le ragioni dell'aumento del rateo di mutuo che è lievitato da Euro 500,00 mensili ad Euro 800,00;

che inoltre, nel piano del consumatore è stata esposta la situazione debitoria dei ricorrenti indicando che i debiti nei confronti di Equitalia dei due ricorrenti ammontano ad Euro



1.332,54 per la parte a carico di [REDACTED] ed Euro 3.682,90 a carico di [REDACTED]
[REDACTED], mentre l'esposizione nei confronti di [REDACTED], comprese spese di
esecuzione estinta, ammonta ad Euro 79.596,00 (pag.3) (per un totale di Euro
84.611,44);

che a pag. 4 del piano l'importo del debito nei confronti della Banca è di Euro 78.694,30 (e
non di Euro 79.596,00), mentre l'importo complessivo dei debiti, compreso il debito
ipotecario nei confronti di [REDACTED] è stato esposto in Euro 83.653,85, non
comprendendosi così se si tratti di altro debito o di quello già indicato, ma con un diverso
importo;

che nello "schema" della proposta, l'importo risultante dalla sommatoria dei debiti nei
confronti di Equitalia, del credito ipotecario e dei credito chirografario, è di Euro
168.209,70;

che, tuttavia, non si comprende l'ammontare dei due "debiti chirografari residui" di Euro
83.653,85, somma così indicata nello schema del piano;

che nella proposta non risultano debiti da pagare a professionisti (es. per la presentazione
della domanda) o per il compenso dell'[REDACTED] tanto da far presumere che il pagamento di tali
compensi sia già stato anticipato;

che il Gestore ha attestato il piano senza segnalare o chiarire le incongruenze qui rilevate;
Ciò premesso, al fine di valutare l'ammissibilità della proposta è indispensabile che gli
istanti e l'[REDACTED] chiariscano i punti sopra evidenziati.

P.Q.M.

Concede termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per
l'integrazione della proposta e del piano del consumatore nonché della relazione
particolareggiata, con riferimento ai profili sopra evidenziati, dovendosi in difetto dichiarare
inammissibile il piano.

Si comunichi ai ricorrenti domiciliati presso l'avv. l.[REDACTED] ed all'[REDACTED] di
Pordenone.

Pordenone, 30/1/2018



Il Giudice

Dott.ssa Roberta Bolzoni

